



Sito
Parisey

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

ISTITUTO COMPRENSIVO 3 PONTE-SICILIANO POMERIE
 Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 NAPOLI
 6 OTT. 2021
 Prot. n° 5432 classe OF-OF

- Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della Campania
- Ai Dirigenti scolastici
dei CPIA della Campania
- Ai Coordinatori educativi e didattici
delle Istituzioni scolastiche paritarie di ogni
ordine e grado della Campania
- e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Campania
- Ai Dirigenti Tecnici
USR per la Campania

OGGETTO: iniziative degli istituti scolastici e del personale docente, nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del virus Sars Cov 2, volte a conoscere lo stato vaccinale degli studenti e delle rispettive famiglie.

In riferimento all'oggetto, si fa presente alle SS.LL. che è necessario attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative attualmente in vigore in materia.

A tal fine, si trasmette, in allegato alla presente, la Nota prot. n. 1072 del 29/09/2021 con la quale il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - chiarisce che "è esclusa la legittimità di ogni iniziativa comunque finalizzata all'acquisizione di informazioni relative allo stato vaccinale degli studenti delle Istituzioni scolastiche e delle loro famiglie".

Si invitano le SSSL. a diffondere la nota ministeriale tra il personale scolastico e a promuovere iniziative di sensibilizzazione in merito "ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati, alle conseguenze sul piano educativo ed alle relative responsabilità".

IL DIRIGENTE UFFICIO I
 Fabrizio Perrella

Allegato:
 - Nota Mi prot. n. 1072 del 29.09.2021

Firmato digitalmente da PERRELLA FABRIZIO C=IT O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti
agli Uffici Scolastici Regionali
LORO EMAIL

OGGETTO: iniziative degli istituti scolastici e del personale docente, nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del virus Sars Cov 2, volte a conoscere lo stato vaccinale degli studenti e delle rispettive famiglie.

Con nota del 23 settembre u. s. il Garante della protezione dei dati personali, alla luce di numerose notizie di stampa e di specifiche segnalazioni e richieste di chiarimenti pervenute allo stesso in merito ad iniziative assunte da parte del personale scolastico finalizzate a conoscere, anche indirettamente, lo stato vaccinale degli studenti e delle rispettive famiglie, ha invitato lo scrivente Ministero, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, a chiarire alle Istituzioni scolastiche il quadro normativo vigente, sensibilizzando il personale scolastico in merito ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati, alle conseguenze sul piano educativo ed alle relative responsabilità.

A tal proposito, si chiede a ciascun Ufficio scolastico regionale di sensibilizzare il personale delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di propria competenza circa la necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative attualmente in vigore in materia. Queste, infatti, non consentono di conoscere lo stato di vaccinazione da Covid 19 degli studenti che, infatti, ai sensi dell'art. 1 del decreto – legge 10 settembre 2021, n. 122 sono esclusi dall'obbligo di esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche. Inoltre, anche nei confronti di coloro che per accedere ai predetti locali sono obbligati all'esibizione della predetta certificazione, le Istituzioni scolastiche non possono trattare informazioni relative allo stato vaccinale, dovendosi limitare all'accertamento del mero possesso del certificato, senza poter conoscere la condizione alla base del rilascio dello stesso (vaccinazione, guarigione, esito negativo del tampone).

Si precisa, inoltre, che anche la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 3 del decreto – legge 6 agosto 2021, n. 111, la quale nell'ambito delle attività scolastiche consente una deroga all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie “per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità”, richiede per la propria operatività specifiche misure attuative. In particolare, come evidenziato dalla norma medesima, la richiamata deroga deve essere disciplinata da protocolli e linee guida adottati, ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto - legge 22 aprile 2021, n. 52, con ordinanza del Ministro della salute.

In ogni caso, come sottolineato anche dal Garante, i provvedimenti attuativi della norma dovranno prevedere modalità operative che consentano di contemperare le esigenze sanitarie di prevenzione epidemiologica con il rispetto della libertà individuale in merito alla vaccinazione e il diritto alla protezione dei dati personali, escludendo, perciò, l'identificabilità degli studenti interessati.

In tale contesto, quindi, è esclusa la legittimità di ogni iniziativa comunque finalizzata all'acquisizione di informazioni relative allo stato vaccinale degli studenti delle Istituzioni scolastiche e delle loro famiglie e ciascun Ufficio scolastico regionale adatterà le opportune iniziative dirette ad evitare l'utilizzo di pratiche non conformi al dettato normativo da parte del predetto personale